

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

818.101.24

del 13 marzo 2020 (Stato 28 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie;
visto l'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999²
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
e visto l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016³ che istituisce un codice unionale relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen),⁴

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali⁵

Art. 1 Oggetto e scopo⁶

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

² I provvedimenti sono finalizzati a:

- a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
- d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

RU 2020 773

¹ RS 818.101

² RS 0.142.112.681

³ GU L 77 del 23.3.2016 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 1a⁷ Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Sezione 2:
Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine**Art. 2** Principio

¹ Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio.

² Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.⁸

Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli

¹ L'autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l'entrata in Svizzera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni:

- a. abbiano la cittadinanza svizzera;
- b.⁹ dispongano di un documento di viaggio e:
 1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure
 2. l'assicurazione di un permesso di dimora;
- c.¹⁰ siano beneficiari della libera circolazione e abbiano un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e siano in possesso di un attestato di notifica;

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

- d. effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla di consegna merci;
- e.¹¹ siano solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o
- f. siano in una situazione di assoluta necessità;
- g.¹² siano di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

² Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La valutazione della necessità di cui al capoverso 1 lettera f è lasciata alla discrezione dell'autorità competente in materia di controlli alla frontiera.

³ Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro queste decisioni non hanno effetto sospensivo. Si applica per analogia l'articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 2005¹³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

⁵ Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2 e 4 si applicano per analogia.¹⁴

Art. 4¹⁵ Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

¹ Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

² Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

³ Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹³ RS 142.20

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

Art. 4a¹⁶ Rilascio di visti

Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 è sospeso. Fanno eccezione le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

**Sezione 3:
Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni****Art. 5** Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione

¹ Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate.

² Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.

³ I Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l'accudimento non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio.¹⁷

⁴ Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.¹⁸

Art. 6¹⁹ Manifestazioni e strutture

¹ È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

² Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- a. negozi e mercati;
- b. ristoranti;
- c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
- d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
- e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

³ Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

- a. negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d'uso quotidiano;
- b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
- c. farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);
- d. uffici e agenzie postali;
- e. punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
- f. banche;
- g. stazioni di servizio;
- h. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
- i. officine di mezzi di trasporto;
- j. pubblica amministrazione;
- k. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- l. funerali nella stretta cerchia familiare;
- m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- n. alberghi.

⁴ Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.

Art. 6a²⁰ Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 6. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

Art. 7²¹ Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se:

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti, per esempio per strutture di formazione e in caso di problemi di approvvigionamento; e
- b. l'istituzione di formazione, l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:
 1. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate;
 2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;
 3. provvedimenti per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;
 4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene.

Art. 7a²² Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari

¹ I fornitori di servizi postali ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 29 agosto 2012²³ sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online.

² Un'autorizzazione derogatoria della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per il lavoro domenicale e un'autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

³ In applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958²⁴ sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall'obbligo di rispettare i divieti di circolazione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²³ RS **783.01**

²⁴ RS **741.01**

Art. 7b²⁵ Servizio universale della posta

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovraregionale del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste del 17 dicembre 2010²⁶ va nel limite del possibile mantenuto.

Art. 7c²⁷ Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

² Negli assembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone.

³ La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

Art. 7d²⁸ Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria

¹ I datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende ed evitare gli assembramenti di più di 5 persone nei locali per la pausa e nelle mense.

² In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964²⁹ sul lavoro, l'esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981³⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni.

³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Art. 7e³¹ Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo

¹ Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²⁶ RS **783.0**

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²⁹ RS **822.11**

³⁰ RS **832.20**

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2020, cpv. 1-3 in vigore dal 21 mar. 2020, cpv. 4 e 5 in vigore dal 28 mar. 2020 (RU **2020** 1101).

² Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;
- b. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1;
- c. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite;
- d. l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;
- e. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

³ Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singole aziende di rilevanza per l'approvvigionamento in beni dell'economia.

⁵ Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività.

Art. 8 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

¹ Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

² I gestori e gli organizzatori devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.

³ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

Art. 9 Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sul loro territorio.

Sezione 4: Assistenza sanitaria³²**Art. 10** Obbligo di notifica³³

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19;
- c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense;
- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. quantità del materiale di protezione individuale, segnatamente mascherine igieniche, mascherine di protezione respiratoria, guanti, camici protettivi e occhiali protettivi;
- f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Art. 10a³⁴ Obblighi delle strutture sanitarie

¹ I Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti.

² Alle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera m, in particolare a ospedali e cliniche, studi medici e studi dentistici, è vietato effettuare esami, trattamenti e terapie (interventi) medici non urgenti.³⁵

³ Sono considerati non urgenti gli interventi che:

- a. possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici; oppure
- b. servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico.³⁶

⁴ Le strutture sanitarie possono eseguire interventi prescritti dalla legge per motivi di sicurezza del lavoro di persone attive in particolare nell'assistenza sanitaria, nella

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

protezione della popolazione e civile, nonché in autorità o organizzazioni di soccorso o per la sicurezza e l'ordine pubblici o previste per tali compiti.³⁷

⁵ Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 1964³⁸ sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compensazioni mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garantite. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.³⁹

Sezione 5:⁴⁰ Persone particolarmente a rischio

Art. 10b Principio

¹ Le persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli assembramenti di persone.

² Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

Art. 10c⁴¹ Obbligo del datore di lavoro

¹ I datori di lavoro permettono ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

² Se, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività lavorative possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

³ Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi 1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio secondo l'articolo 10b capoverso 2 sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁴ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

³⁸ RS 822.11

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU 2020 867). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2020, in vigore dal 28 mar. 2020 (RU 2020 1101).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

Sezione 6:⁴² Controllo delle esportazioni

Art. 10d Controllo delle esportazioni

¹ Per l'esportazione dal territorio doganale dei dispositivi di protezione elencati nell'allegato 3 è necessaria l'autorizzazione della SECO.

² Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di dispositivi di protezione:

- a. nella misura in cui è garantita la reciprocità, negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato del 13 dicembre 2007⁴³ sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer e verso Andorra, San Marino e Città del Vaticano;
- b. da parte di personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso;
- c. da parte di altre persone per uso personale;
- d. come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale;
- e. per la fornitura di:
 1. rappresentanze svizzere all'estero, missioni all'estero e operazioni presso la guardia di frontiera e costiera europea Frontex,
 2. istituzioni pubbliche svizzere all'estero,
 3. membri dell'esercito in missione all'estero,
 4. membri svizzeri di missioni internazionali di polizia o di missioni civili internazionali di pace.

Art. 10e Procedura e decisione

¹ La domanda va inoltrata sulla piattaforma elettronica di autorizzazione ELIC della SECO.

² La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo termine può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi.

³ La SECO notifica la decisione al richiedente in forma elettronica.

⁴ L'autorizzazione viene rilasciata se il fabbisogno di dispositivi di protezione delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

⁵ Prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'UFSP, l'Ufficio federale della prote-

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

⁴³ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

zione della popolazione e il Servizio sanitario coordinato. In particolare, il Servizio sanitario coordinato comunica la quantità di dispositivi di protezione segnalati dai Cantoni nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 10.

⁶ La SECO può consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione.

⁷ La decisione di concedere un'autorizzazione si basa su tutte le considerazioni pertinenti, incluso ove opportuno, se l'esportazione è destinata a sostenere:

- a. Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta alla Svizzera;
- b. organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati⁴⁴;
- c. la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Response Network, GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Sezione 7:⁴⁵ Disposizioni penali⁴⁶

Art. 10^f⁴⁷

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁴⁸, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6.

² Viene punito con la multa chi:

- a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico ai sensi dell'articolo 7c;
- b. esporta dispositivi di protezione senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 10d capoverso 1.⁴⁹

³ Le violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016⁵⁰ sulle multe disciplinari.⁵¹

⁴⁴ Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS **0.142.30**)

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

⁴⁷ Originario art. 10d.

⁴⁸ RS **311.0**

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

⁵⁰ RS **314.1**

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

Sezione 8: Disposizioni finali⁵²**Art. 11** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020⁵³ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30.

² L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

³ La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, finché è necessario, al massimo però per la durata di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore. Il Consiglio federale la abroga totalmente o parzialmente non appena i provvedimenti non sono più necessari.⁵⁴

⁴ L'articolo 4a si applica fino al 15 giugno 2020.⁵⁵

⁵ ...⁵⁶

⁶ I provvedimenti di cui agli articoli 5–9 si applicano fino al 19 aprile 2020.⁵⁷

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065).

⁵³ [RU 2020 573]

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁵⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, con effetto dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020 (RU 2020 783). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

*Allegato I*⁵⁸
(art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo

Tutti gli altri Stati (traffico aereo)

⁵⁸ Originario allegato. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020, in vigore dal 25 mar. 2020 (RU **2020** 1059).

Allegato 2⁵⁹
(art. 4 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Nei confronti dei voli provenienti dall'estero si applica quanto segue:

1. Il traffico aereo proveniente dall'estero è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse.
2. I voli con passeggeri provenienti dall'estero a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati.
3. Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli di servizio, i voli a scopo di manutenzione e i voli delle aeroambulanze.

⁵⁹ Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 mar. 2020 (RU **2020** 841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020, in vigore dal 25 mar. 2020 (RU **2020** 1059).

Allegato 3⁶⁰
(art. 10*d* cpv. 1)

Dispositivi di protezione

I dispositivi elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza sui DPI del 25 ottobre 2017⁶¹.

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Occhiali e visiere o schermi protettivi	<ul style="list-style-type: none"> – Protezioni contro materiali potenzialmente infettanti, – che coprono gli occhi e le zone circostanti, – compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali, – con lenti trasparenti, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso. 	ex 3926.9000 ex 9004.9000
Visiere o schermi facciali	<ul style="list-style-type: none"> – Dispositivi per la protezione della zona del volto e delle relative mucose (ad esempio, occhi, naso, bocca) contro materiali potenzialmente infettanti, – che comprendono una visiera o schermo di materiale trasparente, – che comprendono solitamente sistemi di fissaggio al viso (ad esempio, bande elastiche, stanghette o bardature), – che possono comprendere un dispositivo di protezione di bocca e naso, come descritto qui di seguito, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso. 	ex 3926.9000 ex 9020.0000

⁶⁰ Introdotta dal n. II dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

⁶¹ RS **930.115**

Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<ul style="list-style-type: none"> – Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente contro materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore, – che possono comprendere una visiera o schermo facciale come descritto sopra, – anche munite di un filtro sostituibile. 	ex 4818.9000 ex 6307.9099 ex 9020.0000
Indumenti protettivi	<ul style="list-style-type: none"> – Indumenti (p. es, camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore da materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente da materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore. 	ex 3926.2090 ex 4015.9000 ex 4818.5000 ex 6113.0000 ex 6114 ex 6210.1000 ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.5000 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000

Guanti	– Guanti per la protezione dell'utilizzatore da materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente da materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore.	ex 3926.2010 4015.1100 ex 4015.1900 ex 6116.1000 ex 6216.0010 ex 6216.0090
--------	---	---